

**Oggetto: Strada interpodereale “Monte Calvo”. Inclusione nella toponomastica del Comune e successiva adozione del provvedimento formale di classificazione e di eventuali ulteriori atti.**

Dato atto che:

- la strada interpodereale denominata “Montecalvo” si congiunge ad una parte di strada comunale già pubblica che si immette sulla strada Provinciale 17;
- la strada interpodereale denominata “Montecalvo” collega il Comune di Castignano con il Comune di Appignano del Tronto;
- la strada interpodereale denominata “Montecalvo” è stata posta a servizio di una collettività di utenti (*uti cives*);
- la strada interpodereale denominata “Montecalvo” collega due strade ad uso pubblico: la strada provinciale 4 e la strada provinciale 17;
- l’inclusione di tale arteria nella toponomastica del Comune pone in essere una presunzione del carattere pubblico della strada.

Considerato che per strada interpodereale si intende una strada o comunque una via di comunicazione costruita per accedere ad una serie di fondi e che assume carattere pubblico quando conduce a luoghi pubblici di interesse generale e viene utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini.

Richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato “*iure servitutis publicae*” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (Cons. Stato, Sez. IV 07/09/2006, n. 5209; Tar. Puglia, Lecce, Sez. III, 09/05/2014 n. 1217, Cons. Stato, Sez. Iv, 19 marzo 2015 n. 1515).

Richiamata la previsione normativa di cui all’art. 2, comma VII, D. Lgs. 285/1992, (unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della Strada) secondo cui le strade vicinali vengono assimilate alle strade comunali e per esse il comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione e ad esercitare su tali strade i poteri di tutela ex CdS, nonché ad adottare tutti i provvedimenti opportuni a garantire l’esercizio del diritto di passaggio da parte della collettività.

Considerato che:

- per i motivi sopra esposti tale strada può essere a tutti gli effetti ad uso pubblico anche perché lo stesso ente provvede da oltre 20 anni alla sua manutenzione attraverso la sistemazione del manto e la regimentazione delle acque;
- con Decreto del Dirigente della Regione Marche P.F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità n. 546/TPL del 10/09/2021 ad oggetto: DGR 1032/2021 – L. 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. L.R. n. 13/2021 - Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale, la Regione Marche ha predisposto dei finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza dell’ente;

Per tutto quanto sopra la scrivente, a seguito del completamento dell’iter da parte dell’organo consiliare (riconoscimento dell’uso pubblico della strada in oggetto, atto deliberativo e dichiarativo di chiusura dell’iter di inclusione nella toponomastica del Comune della strada in oggetto, formale

provvedimento di classificazione di strada ad uso pubblico), la strada rientrerà nella competenza dell'ente.

Ad ogni buon conto sarà premura della Scrivente proporre all'organo competente, l'atto deliberativo di formalizzazione a seguito del buon esito del finanziamento.



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Martina Butteri

*Martina Butteri*